COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI

Modello comunale aggiornato alla determinazione del Servizio Foreste PAT n. 6398 del 17 giugno 2026

Lotto commerciale	Carega (part. 1) e Pozza Redonda (part. 3)
Titolo autorizzatorio	Progetti n. 296/2026/3 del 06/06/2026 (Carega) e n. 296/2026/2 del 25/05/2026 (Pozza Redonda)
Quantità presunta	1.261 m³ di legname da opera presunto; 456 t complessive, pari a circa 1.276 mst (Carega 227 t / 635 mst; Pozza Redonda 229 t / 641 mst) di biomassa energetica stimata.
Prezzo base	100,00 €/m³ di legname da opera per ciascuno dei lotti Carega e Pozza Redonda, oltre IVA 22%.
Valore presunto	126.100,00 € oltre IVA (Carega: 531 m³ × 100,00 €/m³ = 53.100,00 €; Pozza Redonda: 730 m³ × 100,00 €/m³ = 73.000,00 €). Valore presunto del solo legname da opera, esclusa la biomassa.
Provvedimento	Delib. GC 129 dd 04/11/2026

Documenti contrattuali: Il presente capitolato particolare integra il capitolato d'oneri generale comunale per la vendita in piedi, adottato sulla base dell'Allegato A alla determinazione PAT n. 6398/2026, il titolo autorizzatorio e il contratto di vendita.

Articolo 1
OGGETTO DELLA VENDITA

Il Comune di Fai della Paganella, di seguito Ente venditore, mette in vendita in piedi con un'unica proposta commerciale i lotti «Carega» (531 m³ presunti) e «Pozza Redonda» (730 m³ presunti), per complessivi 1.261 m³ di legname da opera stimato. Il prezzo base unitario è fissato a 100,00 €/m³ per ciascuno dei due lotti.

La vendita dei lotti «Carega» e «Pozza Redonda» è inscindibilmente collegata alla vendita del lotto «Ciampedel» del Comune di Spormaggiore, disciplinata dal capitolato particolare di quest'ultimo (progetto 193/2026/2; legname da opera commerciale presunto 747 m³, escluso il faggio riservato all'uso civico dei censiti di Spormaggiore). Gli operatori interessati, PENA ESCLUSIONE, devono presentare la medesima offerta economica per entrambe le posizioni di vendita comunali pubblicate sul Portale del Legno Trentino.

Il materiale è assegnato in conto ripresa 2026 con due progetti di taglio ordinari distinti: «Carega», n. 296/2026/3 del 06/06/2026, particella forestale 1, per 531 m³ di legname da opera; «Pozza Redonda», n. 296/2026/2 del 25/05/2026, particella forestale 3, per 730 m³ di legname da opera. Entrambi appartengono al PGF Comune di Fai della Paganella, codice 296, C.C. Fai, p.f. 2147/2.

La massa e gli assortimenti indicati hanno valore esclusivamente estimativo. L'acquirente accetta il quantitativo e la classificazione risultanti dalla misurazione definitiva eseguita secondo il capitolato generale e l'articolo 6 del presente capitolato.

Modalità economica della vendita:

a misura, al prezzo unitario di aggiudicazione calcolato sul volume netto senza corteccia;

Articolo 2
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'acquirente e l'impresa forestale incaricata devono osservare il titolo autorizzatorio, il capitolato d'oneri generale, il presente capitolato particolare, il verbale di consegna e le prescrizioni impartite per iscritto dall'Ente venditore o dall'autorità forestale nell'ambito delle rispettive competenze.

Le utilizzazioni forestali a fini commerciali sono eseguite da un'impresa iscritta all'Elenco provinciale delle imprese forestali, con presenza di un responsabile dell'utilizzazione munito del patentino previsto dagli articoli 61 e 102 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

Le operazioni di taglio, allestimento, concentramento ed esbosco devono essere sospese dal 01/03 al 15/07 di ogni anno per la presenza di zone di canto, cova e allevamento di gallo cedrone e francolino di monte.

Si utilizza la viabilità forestale permanente già esistente. Le eventuali vie temporanee di esbosco devono avere fondo naturale, senza scavi o riporti salvo lievi livellamenti; al termine devono essere ripristinate. È ammessa, nei casi indicati nei progetti, una distribuzione localizzata di materiale inerte naturale per ridurre i rischi. Proteggere il fondo delle piste dal solcamento, compattamento e fenomeni erosivi.

Durante le lavorazioni devono restare garantiti, per quanto tecnicamente possibile e compatibilmente con la sicurezza del cantiere, l'accesso dei mezzi di emergenza e la percorribilità della viabilità indicata dall'Ente. Le chiusure temporanee sono preventivamente concordate e adeguatamente segnalate.

Il piazzale comune di deposito provvisorio e misurazione del legname da opera dei lotti «Ciampedel», «Carega» e «Pozza Redonda» è l'area prativa presso il rifugio Campedel, accessibile con autocarro. Il legname deve essere accatastato distintamente per Comune e lotto, secondo le indicazioni dei rispettivi custodi forestali.

L'asportazione del materiale, previa misurazione e integrale pagamento, potrà essere effettuata negli orari stabiliti in sede di consegna. Poiché fra il 15 luglio ed il 15 settembre la strada Fausior è aperta al pubblico transito, in questo periodo non è ammessa l'asportazione del legname.

L'asporto del materiale deve concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dal pagamento della relativa fattura; trascorso tale termine, è dovuto un corrispettivo di 50,00 euro/giorno per occupazione del piazzale, salva proroga motivata e la facoltà dell'Ente di spostare il materiale con addebito dei costi all'acquirente. Le chiusure temporanee della viabilità sono preventivamente concordate, segnalate e gestite in sicurezza.

Per il lotto Carega sono programmati tagli a fessure in abieteto adulto per liberare i margini della rinnovazione, tagli a buche nell'abieteto maturo e taglio di curazione in pecceta mista. Esbosco a strascico con trattore e verricello, o altri sistemi per vie a terra, lungo tracciati esistenti. È obbligatorio prestare attenzione al transito pedonale e ciclabile sul sentiero SAT 603 e sulle strade forestali di tipo A. I faggi di grandi dimensioni devono essere rispettati e non tagliati così come i polloni di faggio con diametro inferiore a 10 cm; ogni operazione relativa al faggio va concordata con l'autorità forestale.

Per il lotto Pozza Redonda, il progetto di taglio prevede tagli a fessure, di sgombero, a buche e successivi perfezionati con finalità fitosanitarie, salvaguardando rinnovazione e habitat dei tetraonidi. Esbosco con trattore e verricello/skidder (eventuali harvester e forwarder) lungo vie temporanee di esbosco o piste forestali esistenti. Attenzione al passaggio di biciclette sulle strade forestali. In caso di impiego di macchine pesanti devono essere utilizzati accorgimenti a protezione del suolo, anche distribuendo ramaglia sui percorsi.

Le piante devono essere utilizzate fino al diametro di cm 12 in punta, salvo diversa prescrizione contenuta nel titolo autorizzatorio.

Il progetto “Carega” stima 227 t di biomassa a uso energetico (635 mst di cippato), quello di “Pozza Redonda” 229 t (641 mst), per complessive 456 t (circa 1.276 mst). La Ditta acquirente si impegna fin d’ora ad acquistare il quantitativo di biomassa a uso energetico che deriverà dal taglio del lotto boschivo al prezzo non soggetto a rialzo di €/mst 2,5 oltre IVA 10%. La misurazione avverrà in catasta su legno tondo o in base alle misure del cassone utilizzato per il trasporto per materiale cippato in cantiere.

La ramaglia concentrata ai punti di carico/scarico o agli imposti sarà cippata e asportata entro il termine di ultimazione delle utilizzazioni indicato all'articolo 3. Il materiale non commerciabile sarà disposto senza pregiudizio per la rinnovazione naturale e nel rispetto delle indicazioni del custode forestale e del progetto di taglio.

Nel caso di esbosco a pianta intera, è obbligatorio tutelare la rinnovazione naturale, impedire l'ostruzione degli impluvi e mantenere liberi sentieri, piste, strade e tracciati di uso collettivo, con ripristino finale.

Resta ad esclusivo carico dell’acquirente la manutenzione e l’eventuale ripristino del piano viabile e dei piazzali utilizzati per l’accatastamento e per la misurazione nel caso di danneggiamento e/o deterioramento degli stessi dovuti alle operazioni di utilizzazione, trasporto e movimentazione del legname. A tale riguardo, prima dell’avvio dei lavori, verrà effettuato specifico sopralluogo, e redatto apposito verbale, alla presenza di un rappresentante del comune e della ditta acquirente per documentare (anche mediante materiale fotografico) lo stato della viabilità forestale che verrà utilizzata per le successive operazioni di esbosco, trasporto e accatastamento/misurazione del legname.

In presenza di forti precipitazioni, disgelo o condizioni del terreno incompatibili con la conservazione della viabilità e del suolo, l'Ente può ordinare la sospensione temporanea nei casi e con le modalità previsti dal capitolato generale.

Articolo 3
CONSEGNA E TERMINI DELL'UTILIZZAZIONE

L'acquirente richiede la consegna del lotto entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. La richiesta indica l'impresa o le imprese boschive incaricate, le relative lavorazioni e il nominativo del responsabile dell'utilizzazione munito di patentino. Le variazioni sono comunicate all'Ente con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso.

La consegna avviene con verbale secondo l'articolo 7 del capitolato generale. Nessuna operazione può iniziare prima della consegna e dell'adempimento degli obblighi documentali e di sicurezza.

Le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco devono essere ultimate entro il 30 novembre 2027, ferme restando le sospensioni stagionali prescritte e le eventuali proroghe formalmente concesse.

Il ritardo non giustificato nell'ultimazione comporta la penale prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera g), del capitolato generale: 1 per mille del valore contrattuale per ogni giorno lavorativo, fino al 10 per cento del valore del contratto. La richiesta di proroga, motivata e documentata, deve pervenire almeno quindici giorni prima della scadenza.

Dal momento della consegna e fino alla riconsegna del bosco l'acquirente risponde, nei confronti dell'Ente, dell'intero processo di utilizzazione e dell'operato delle imprese incaricate, ferme le responsabilità proprie di ciascun soggetto.

Articolo 4
CERTIFICAZIONI E TRACCIABILITÀ

Il Comune di Fai della Paganella aderisce al Gruppo Territoriale PEFC Trentino, tramite il Consorzio dei Comuni Trentini, con certificato di gestione forestale sostenibile CSQA PEFCGFS-86598-AGF, scadenza 19/03/2029.

L'acquirente e l'impresa esecutrice osservano gli standard applicabili alla certificazione dichiarata e mantengono separato e identificabile il materiale del lotto lungo tutte le fasi di utilizzazione, accatastamento e asporto.

L'Ente e l'acquirente collaborano alla formazione, conservazione e trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa dell'Unione europea in materia di dovuta diligenza, compreso il Regolamento (UE) 2023/1115 e successive modificazioni, secondo i rispettivi ruoli.

Articolo 5
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA

Il contratto è stipulato nella forma e nel termine comunicati dall'Ente venditore e comunque prima della consegna del lotto. Sono a carico dell'acquirente le spese di contratto, bollo, registrazione e ogni altro onere fiscale o amministrativo connesso alla stipulazione, salvo quanto inderogabilmente posto a carico dell'Ente.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, costituisce una cauzione definitiva di importo non inferiore al 20 per cento del valore del contratto, al netto dell'IVA, mediante una delle seguenti modalità:

☐ deposito bancario vincolato a favore del Comune di Fai della Paganella, effettuato presso l'istituto e secondo le coordinate comunicate dall'Ente;

☐ fideiussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata e a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile e all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, operativa entro quindici giorni dalla richiesta scritta dell'Ente.

La cauzione deve conservare validità fino allo svincolo espresso dell'Ente, disposto dopo il collaudo e la riconsegna del bosco, previa verifica dell'integrale adempimento degli obblighi contrattuali, del pagamento delle somme dovute e dell'assenza di danni, penali o altri crediti dell'Ente. L'acquirente provvede, ove necessario, alla proroga della garanzia prima della relativa scadenza.

L'Ente può incamerare il deposito o escutere la fideiussione, in tutto o in parte, per il recupero di somme dovute, penali, spese di ripristino e danni imputabili all'acquirente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di utilizzo parziale della cauzione, l'acquirente la reintegra entro dieci giorni dalla richiesta. La mancata costituzione, proroga o reintegrazione della cauzione costituisce grave inadempimento e comporta l'applicazione dei rimedi previsti dal contratto e dal capitolato generale.

Articolo 6
MISURAZIONE E CLASSIFICAZIONE

Ai fini della misurazione si applicano le seguenti modalità: per il legname da opera, volume a misura piena senza classificazione qualitativa con riduzione forfetaria per la corteccia; per la biomassa energetica, misura sterica del legno tondo accatastato oppure dei cassoni per il cippato allestito in cantiere.

Per il legname di abete rosso e di abete bianco si applica la riduzione per corteccia del 10%.

Gli assortimenti commerciali comprendono legname da opera come assortimento unico e biomassa energetica destinata al cippato.

La misurazione del legname da opera è eseguita presso l'area prativa del rifugio Campedel, accessibile con autocarro, con misurazioni e verbali distinti per ciascuna proprietà e ciascun lotto, secondo l'articolo 11 del capitolato generale e con i dati necessari alla tracciabilità. Le modalità di misurazione della biomassa restano quelle specificate nel presente articolo.

Restano escluse dalla misurazione le ordinarie sovralunghezze dei tronchi da sega, pari a 8 cm per ciascuna estremità.

Il materiale con diametro a metà tronco inferiore a 16 cm con corteccia è escluso dal prezzo del legname da opera e destinato secondo l'articolo 2.

Le operazioni di misurazione sono di norma eseguite da due custodi forestali incaricati; eventuali modalità diverse devono essere indicate e motivate nel verbale.

Articolo 7
PAGAMENTO

Il prezzo definitivo del lotto è determinato applicando il prezzo unitario di aggiudicazione ai quantitativi effettivamente misurati per la proprietà dell'Ente venditore. Gli importi sono al netto dell'IVA. La valutazione comparativa delle offerte congiunte, effettuata in fase di gara, non determina compensazioni contabili tra i Comuni: ogni Ente fattura e incassa i propri prodotti legnosi.

Il pagamento è effettuato con PagoPA dell'Ente, secondo le modalità seguenti riprese dal modello di riferimento:

☐ acconto pari al 40 per cento del valore presunto del lotto, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'avviso di pagamento emesso dopo l'aggiudicazione efficace; l'acconto è imputato al prezzo;

☐ saldo, o pagamento del singolo quantitativo misurato, entro 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa fattura o dell'avviso di pagamento e comunque prima dell'asportazione;

È vietata l'asportazione del materiale, anche se già esboscato, misurato o fatturato, prima dell'integrale pagamento, salvo autorizzazione scritta dell'Ente assistita da idonea garanzia. Il ritardo comporta interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, se applicabile, e consente l'attivazione dei rimedi previsti dal contratto e dal capitolato generale.

Articolo 8
NOMINA DEL COLLAUDATORE

Il collaudatore del lotto è individuato:

☐ funzionario forestale abilitato della Provincia autonoma di Trento, previo accordo con il competente Ufficio Distrettuale Forestale.

Il collaudo e la riconsegna del bosco si svolgono secondo l'articolo 17 del capitolato generale. L'acquirente presenta domanda di collaudo entro trenta giorni dall'ultimazione del taglio e dell'esbosco.

Articolo 9
DISPOSIZIONI FINALI

Il custode forestale di riferimento per il Comune di Fai della Paganella è Valentina Menegol, telefono 339 8761743. Per la parte collegata della vendita riferita al Comune di Spormaggiore il custode è Gianluca Longhi, telefono 338 4944604.

Le clausole del presente capitolato dettagliano, per il singolo lotto, il capitolato generale. Restano inderogabili le prescrizioni del titolo autorizzatorio e dell'autorità forestale. In caso di contrasto, prevale la disposizione speciale o più restrittiva riferita al lotto, nei limiti consentiti dalla legge.

Per quanto non disciplinato trovano applicazione il contratto, il capitolato generale comunale adottato sulla base della determinazione PAT n. 6398/2026, il titolo autorizzatorio, la L.P. 23 maggio 2007, n. 11, il D.P.P. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg., il codice civile e le altre norme vigenti.

Le controversie sono regolate dall'articolo 19 del capitolato generale. Per le controversie giudiziali è competente il foro individuato secondo la legge e le clausole del contratto.

PER IL COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA

L'ACQUIRENTE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'acquirente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: articolo 1 (quantità estimativa e accettazione della misurazione); articolo 2 (termini di asporto, corrispettivo di occupazione e spostamento del materiale); articolo 3 (responsabilità e penale per ritardo); articolo 6 (misurazione); articolo 7 (pagamento, divieto di asporto e interessi); articolo 9 (disciplina applicabile e controversie).

L'ACQUIRENTE _____